

CAMERA DEI DEPUTATI N. 276**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, CACCIA, NAPOLI, FARAGUTI, FONTANA*Presentata il 5 agosto 1983***Competenze accessorie per il personale civile delle amministrazioni dello Stato in servizio ai centralini telefonici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale civile delle amministrazioni dello Stato che espleta le mansioni di centralinista telefonico, svolge un lavoro, diurno e notturno, che non solo richiede un attento impegno, ma sottopone il predetto personale ad una continua tensione ed a costanti sollecitazioni che rendono tale prestazione di lavoro particolarmente onerosa.

Per le suddette considerazioni, con legge 11 febbraio 1970, n. 20, agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato corrisposto un premio per le funzioni effettivamente esercitate e con legge 3 giugno 1971, n. 397, la stessa indennità è stata estesa ai centralinisti ciechi. Per quanto riguarda que-

sti ultimi, va sottolineato che il riconoscimento in argomento non è stato concesso quale speciale indennità per la particolare condizione di non vedenti o per altra causa non inerente alle mansioni di centralinista, ma per compiti e funzioni del tutto analoghi a quelli espletati dai centralinisti vedenti.

La proposta di legge che si propone, tende pertanto ad eliminare le sperequazioni esistenti tra il personale civile delle amministrazioni dello Stato addetto allo stesso servizio, concedendo ai dipendenti che espletano le mansioni di centralinista telefonico, una indennità nella stessa misura, corrisposta al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolge analoghe mansioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale delle amministrazioni civili dello Stato, che presta servizio nei centralini telefonici, è corrisposta una indennità di mansione pari a quella riconosciuta agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

ART. 2.

L'indennità di mansione di cui al precedente articolo, compete per ogni giorno di effettivo servizio e viene corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per le cure necessarie.

ART. 3.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1984.

Al maggior onere a carico dello Stato si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.